



# COMUNE DI MONTALDO ROERO

PROVINCIA DI CUNEO

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 del 25-03-2019

**OGGETTO: D. Lgs. 14.03.2011, n. 23, art. 4. Istituzione dell'imposta di soggiorno ed approvazione del regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **venticinque** del mese di **marzo** alle ore **19:00**, nella solita sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in sessione **Ordinaria** ed in seduta di **Prima** convocazione.

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
<b>CORAGLIA Fulvio</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>BERTELLO Davide</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>BOFFA Ariella</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>ROSSO Luca</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Assente</b>
<b>NADA Riccardo</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>AIMO Enrico</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Assente</b>
<b>COLONNA Marco</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Assente</b>
<b>BERTELLO Ilaria</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Assente</b>
<b>RUATA Davide</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>PERRETTA RUGGIERO Antonio</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>LASI Laura</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>

**Totale Presenti 7, Assenti 4**

Con l'intervento e l'opera del **Segretario Comunale DI NAPOLI Dott.ssa Anna Maria**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **CORAGLIA Fulvio**, nella sua qualità di **Sindaco**, dichiara aperta la seduta, invita alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

**Oggetto: D. Lgs. 14.03.2011 n.23, art. 4. Istituzione dell'imposta di soggiorno ed approvazione del regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno.**

Il Sindaco riferisce:

Lo Stato, con il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, ha assunto norme in materia di federalismo fiscale municipale; in particolare l'art. 4 ha stabilito che: *“I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.*

*omissis*

*Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo*

*o  
”  
.*

Su iniziativa dell'Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero e dei rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive è stato richiesto ai Comuni soci dell'Ente stesso di valutare l'opportunità di introdurre e di regolamentare l'imposta di soggiorno, al fine di potenziare gli interventi in materia di turismo ed incrementare i flussi derivanti da questa importante risorsa, soprattutto in un contesto ed in un momento di particolare difficoltà economica.

Larga parte dei comuni si era resa disponibile ad operare da subito in tale direzione, mentre il nostro ente, che rientra tra i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di cui all'art.12, D. Lgs. n.114/1998, non ne aveva finora previsto l'istituzione.

L'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 aveva imposto il blocco degli aumenti dei tributi locali nonché delle nuove istituzioni. Pertanto, non era stato più possibile per il Comune di Montaldo Roero istituire e regolamentare l'imposta.

Con la conversione in legge del dl 50/2017 era stato sbloccato il limite che impediva aumenti e nuove istituzioni. I comuni aventi i requisiti per l'applicazione del tributo potevano quindi istituire e aumentare l'imposta di soggiorno, in deroga sia al blocco del potere di aumento dei tributi sia al termine ultimo di esercizio della potestà regolamentare. La possibilità di istituire e rimodulare l'imposta era stata aperta con decorrenza dal 2017, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Vista la Legge di stabilità 2019 (Legge n.145/2018) che ha eliminato il blocco delle imposte e tributi locali;

Si ritiene pertanto ora opportuno procedere all'istituzione dell'imposta e all'approvazione del relativo Regolamento

Vista la bozza di regolamento di seguito allegata, redatta ai sensi del suddetto art.4, D. Lgs. n.23/2011 e sulla base dello schema di decreto attuativo non ancora approvato, le cui principali caratteristiche sono le seguenti:

- la definizione del presupposto d'imposta nel pernottamento in strutture ricettive di qualsiasi tipologia, ordine e grado situate nel territorio del Comune di Montaldo Roero;
- la definizione del soggetto passivo dell'imposta in chi pernotta nelle strutture ricettive e non risulta residente nel Comune di Montaldo Roero;
- la definizione del soggetto responsabile della riscossione nel gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e che risponde direttamente della correttezza del proprio operato con riferimento al calcolo, alla riscossione, alla contabilizzazione, alla presentazione della dichiarazione annuale ed all'integrale riversamento del tributo;
- la definizione del criterio di commisurazione dell'imposta che viene determinata per persona e per notte di soggiorno, in rapporto alla fascia di prezzo di vendita dell'unità abitativa, secondo il seguente criterio di gradualità:

<b>Fascia</b>	<b>Prezzo dell'unità abitativa per persona per notte di soggiorno</b>
A	fino a 30 euro
B	superiore a 30 euro e fino a 300 euro
C	oltre 300 euro

- la definizione delle seguenti esenzioni:
  - a) ai minori entro il decimo anno di età;
  - b) ai pernottamenti effettuati oltre il 21° giorno di soggiorno consecutivo nella medesima struttura ricettiva;
  - c) ai pernottamenti effettuati nel periodo compreso tra il 01/01 e il 31/03;

- d) agli autisti di pullman ed agli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo di almeno venticinque partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti, a condizione che il documento fiscale di vendita del soggiorno sia unico, per l'intero gruppo, intestato e pagato direttamente dall'agenzia di viaggio e turismo.
- la definizione delle modalità di riscossione dell'imposta da parte del gestore della struttura ricettiva;
  - la definizione delle modalità e dei termini di versamento mensile, di dichiarazione annuale e di richiesta di rimborso dell'imposta;
  - le disposizioni in tema di accertamento dell'imposta;
  - la definizione delle sanzioni applicabili e delle modalità di riscossione coattiva;
  - la destinazione del gettito e le relative modalità di rendicontazione e relazione.

Ritenuto di proporre i seguenti importi:

<b>Fascia</b>	<b>Prezzo dell'unità abitativa per persona per notte di soggiorno</b>	<b>Imposta di soggiorno in euro per persona per notte</b>
A	fino a 30 euro	0,50
B	superiore a 30 euro e fino a 300 euro	1,50
C	oltre 300 euro	2,50

Per quanto riguarda la destinazione del gettito dell'imposta si prevede che la Giunta Comunale, con provvedimento motivato, determini le risorse destinabili e le ripartisca tra gli interventi individuati, anche in favore di altri enti e/o soggetti terzi. I soggetti che utilizzano i fondi destinati sono tenuti a presentare una relazione sulla realizzazione degli interventi individuati, oltre ad una puntuale e completa rendicontazione entro i termini indicati dalla Giunta stessa.

Tutto ciò premesso e considerato la competente Ripartizione Ragioneria Finanze e C.E.D. propone:

- di istituire a partire dal 01.01.2019 l'imposta di soggiorno, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, in quanto il Comune di Montaldo Roero rientra negli elenchi dei Comuni riconosciuti ad economia turistica, di cui all'art.12, D. Lgs. n.114/1998 (Deliberazione del Consiglio Regionale 16 febbraio 2005, n.412-5585);
- di approvare il regolamento per l'istituzione e per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire la misura dell'imposta come segue:

<b>Fascia</b>	<b>Prezzo dell'unità abitativa per persona per notte di soggiorno</b>	<b>Imposta di soggiorno in euro per persona per notte</b>
A	fino a 30 euro	0,50
B	superiore a 30 euro e fino a 300 euro	1,50
C	oltre 300 euro	2,50

- di dare atto che le disposizioni del regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Al riguardo è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato dal Servizio Tributi, sensi dell'art. 49, comma 1, dello D. Lgs. n. 267/2000.

Il provvedimento rientra nella competenza deliberativa del Consiglio comunale, al quale, pertanto, si trasmette per l'adozione della seguente deliberazione.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dato atto che dallo stesso non emerge alcun rilievo;

Con la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge;

Presenti n. 7 - Votanti n. 7 – favorevoli n. 7 - contrari n. zero;

### **D E L I B E R A**

- di istituire a partire dal 01.01.2019 l'imposta di soggiorno, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, in quanto il Comune di Montaldo Roero rientra nell'elenco dei Comuni riconosciuti ad economia turistica, di cui all'art.12, D. Lgs. n.114/1998 (D.D. 297 DEL 24.7.2018 in attuazione della D.G.R. 9-6438 del 2.2.2018 Regione Piemonte);
- di approvare il regolamento per l'istituzione e per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'allegato a), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire la misura dell'imposta come segue:

<b>Fascia</b>	<b>Prezzo dell'unità abitativa per persona per notte di soggiorno</b>	<b>Imposta di soggiorno in euro per persona per notte</b>
A	fino a 30 euro	0,50
B	superiore a 30 euro e fino a 300 euro	1,50

C	oltre 300 euro	2,50
---	----------------	------

- Di demandare alla Giunta Comunale la destinazione del gettito dell'imposta e la ripartizione per la realizzazione degli interventi in materia di turismo e anche in favore di altri enti e/o soggetti terzi. I soggetti che utilizzano i fondi destinati sono tenuti a presentare una relazione sulla realizzazione degli interventi individuati, oltre ad una puntuale e completa rendicontazione entro i termini indicati dalla Giunta stessa.
- di dare atto che le disposizioni del regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Con successiva votazione separata: n. 7 consiglieri presenti, n. 7 votanti, voti favorevoli n. 7, espressi per alzata di mano, delibera di dichiarata il presente provvedimento immediatamente esigibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000.

Visto si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarità Tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 25-03-2019

Il Responsabile del Servizio  
F.to Anna BATTAGLINO

Del che si è redatto il presente verbale

**IL PRESIDENTE**  
F.to Fulvio CORAGLIA

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
F.to Davide RUATA

**IL Segretario Comunale**  
F.to Dott.ssa Anna Maria DI NAPOLI

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio:

Visto lo Statuto Comunale,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32 c.1, della Legge 18/06/2009, n. 69.*)

Montaldo Roero, li 18/04/2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Anna Maria DI NAPOLI

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 18/04/2019 al 03/05/2019 ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000*).

Montaldo Roero, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Anna Maria DI NAPOLI

---

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Montaldo Roero, li 25-03-2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Anna Maria DI NAPOLI

---

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Montaldo Roero, li 18/04/2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dott.ssa Anna Maria DI NAPOLI)